



# CITTA' DI SPOLTORE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 26/06/2020

**OGGETTO:** APPLICAZIONE AL BILANCIO 2019/2021 ANNO 2020 DELLA QUOTA ACCANTONATA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019, PER LA COPERTURA DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 187 TUEL A SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

L'anno duemilaventi, addì ventisei, del mese di Giugno alle ore 17:45, in Spoltore e nella Casa Comunale

### IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e forme di legge, con lettera d'invito N. 17581, del 16/06/2020, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
BERARDINELLI CINZIA	SI	PACE PIERPAOLO	SI
BURRANI STEFANO	SI	PARIS ANTONELLA	SI
CONTI VALENTINA	SI	PASSARELLI FILOMENA	SI
DI LORITO LUCIANO	SI	PIETRANGELO CARLO	SI
FEBO GIANCARLO	SI	SBORGIA ANDREA	SI
FEBO MARINA	SI	SBORGIA FRANCESCA	--
FEDELE GIORDANO	--	SCURTI EMILIA	SI
MASCIOVECCHIO LORIS	SI	SPADOLINI DANILO	--
MATRICCIANI LUCIO	SI		

Presenti n° 14 Assenti n° 3

Sono altresì presenti I seguenti Assessori:

TRULLI CHIARA, DI GIROLAMO QUIRINO, RULLO ROBERTA

Partecipa il Segretario Generale COVIELLO STEFANIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente, MATRICCIANI LUCIO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, che è pubblica, ed invita a deliberare sull'oggetto sopra specificato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Si vota la sospensione di 5 minuti.**

**Presenti: n. 14 – Astenuti: n. 0 – Votanti: n. 14 – Voti favorevoli: all'unanimità.**

**Entra il Consigliere Giordano Fedele. Presenti: n. 15 (Assenti n. 2: Consigliere Francesca Sborgia e Consigliere Danilo Spadolini).**

**Trascorsi 5 minuti si procede ad un nuovo appello. Presenti: n. 15 (Assenti n. 2: Consigliere Francesca Sborgia e Consigliere Danilo Spadolini).**

**Il Consigliere Stefano Burrani propone l'unione dei punti n. 2 e 3 all'Odg con il raddoppio dei tempi di intervento.**

**Si vota la proposta di unione dei punti n. 2 e 3 all'Odg. Presenti: n. 15 (Assenti n. 2: Consigliere Francesca Sborgia e Consigliere Danilo Spadolini) – Astenuti: n. 0 – Votanti : n. 15 – Voti favorevoli: n. 10 – Voti contrari: n. 5 (Giancarlo Febo, Marina Febo, Andrea Sborgia, Paris e Pace).**

**La proposta è accolta.**

**L'Assessore Trulli prende la parola e relaziona sui punti n. 2 e 3 all'Odg, illustrando anche l'emendamento relativo al punto n. 3 all'Odg.**

**Entra l'Assessore Sebastiani.**

**Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione.**

**Esce il Consigliere Pace (Presenti n. 14).**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 è stato disposto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali al 31 Marzo 2020 e che con decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 è stato altresì disposto l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30 aprile 2020;
- con decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18 cosiddetto Decreto "Cura Italia" art. 107 c. da 1 a 6, che in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria ha differito i termini per gli enti locali per l'approvazione del bilancio 2020-2022 e del rendiconto 2019 dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020;
- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento **al 31 luglio 2020** del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*";
- con delibera di Consiglio Comunale n.14 in data 30.03.2019, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2019/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 30.03.2019, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- con delibera di Giunta Comunale n.190 in data 03.12.2019, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021, e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;
- l'articolo 163, del TUEL che recita: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città, in presenza di motivate esigenze" e che, pertanto ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1, e 2;
- il punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base al quale nel corso dell'esercizio provvisorio "gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsto nell'ultimo bilancio definitivamente approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione;

Considerato che per l'esercizio 2020 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2020, definitivamente approvate e che non avendo, questo Ente ancora provveduto all'approvazione del bilancio previsionale 2020/2022 opera in regime di esercizio provvisorio, non essendo ancora scaduto il termine per l'approvazione del bilancio previsionale;

Dato atto:

- che con delibera di G.C. n. 47 del 08.06.2020 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151, COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, COMMA. 6, D.LGS. N. 118/2011) E DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019" si è provveduto ad approvare lo schema del rendiconto e con nota del 09.06.2020 prot. n. 16768 si è effettuato il deposito ai sensi dell'art. 227, comma 1, del D.LGS. 267/2000;

- che il rendiconto di gestione, decorso i termini del deposito, sarà presentato al Consiglio Comunale per l'approvazione entro il 30.06.2020 (termine di approvazione 2020);

- che ad oggi pertanto, è stato determinato l'avanzo di amministrazione 2019, come da prospetto allegato alla presente sub1;

- che in seguito a comunicazioni effettuate dal Responsabile del Settore I è stata accantonata, nell'avanzo di amministrazione, quale fondo Rischi per contenzioso la somma **di € 1.350.000,00**;

Viste le notifiche delle sentenze del Consiglio di Stato n. 2569/2000 e n. 2880/2000 avverse al Comune di Spoltore relative al contenzioso "Di Gregorio-Fattibene";

Vista la comunicazione, **prot. n. 17302 del 12.06.2020** a firma del Responsabile del Settore I- Affari generali, Contenzioso, Cultura/Sport/Turismo e Commercio"- Ufficio Contenzioso-, avente ad oggetto: Contenzioso "Di Gregorio+3" – Richiesta copertura finanziaria" che così riporta: " Con la presente si richiede di dare copertura finanziaria alle spese relative al debito del Comune nei confronti dei Sig.ri Di Gregorio e Fattibene in esecuzione della Determinazione n°1 del 08.06.2020 del Commissario ad acta (Direttore dell'Agenzia delle Entrate) recante l'importo di € 1.474.724,90 e per ulteriori € 38.514,56 per spese legali e sanzioni e così complessivamente per l'importo di **€ 1.513.239,46 (euro unmilione cinquecentotredicimila duecentotrentanovevirgolaquarantasei)**" come indicate nella nota del Responsabile del Settore III contabilità e Finanza prot. n. 15657 del 29 maggio 2020;

Ritenuto pertanto **di adottare le misure necessarie al ripiano del debito sì da rendere possibile il successivo riconoscimento dello stesso**;

Richiamato l'articolo 193 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

**Articolo 193 Salvaguardia degli equilibri di bilancio**

*1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.*

296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Visto l'art. 119 della Costituzione, il quale prevede che comuni, province e regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento;

Visto l'art. 41, comma 4, della legge n. 448/2001, il quale ha chiarito che il ricorso all'assunzione di mutui ai sensi dell'art. 194, comma 3 del d.Lgs. n. 267/2000 può avvenire solo per debiti fuori bilancio maturati prima dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001, avvenuta in data 8 novembre 2001;

Visto l'art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale dispone la nullità degli atti e dei contratti stipulati di ricorso all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento;

Verificato, alla luce delle norme sopra richiamate che il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire:

- mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, nei limiti fissati dal comma 3-bis;
- mediante utilizzo per l'anno in corso e per i due successivi, a mente dell'articolo 193, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000:
  - a) di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione dei mutui e delle entrate aventi specifica destinazione, ivi comprese quelle derivanti dall'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali disposta entro il 30 settembre in sede di riequilibrio;
  - b) dei proventi delle alienazioni, limitatamente ai debiti fuori bilancio riconducibili a spese di investimento;
- mediante assunzione di mutui, qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a:
  - a) debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;
  - b) debiti fuori bilancio riferiti a spese correnti solo se maturati anteriormente all'8/11/2001;

Visto l'art.187 che prevede nei riportati comma:

*“1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio i previsione secondo le modalità previste dall'art.188.*

*2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art.186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

*Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo*

*stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi” .....*

*“3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.*

*3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.*

*3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.”*

Richiamata la delibera di G.C. n. 43 del 26.05.2020 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019(art. 3, comma 4, D.LGS. n.118/2011) con la quale sono stati conservati i residui passivi relativi ad impegni assunti nell'annualità 2017 per il contenzioso "Di Gregorio e altri", impegno n. 1582/2017, la cui disponibilità è pari **ad € 199.243,74;**

Preso atto che nel bilancio previsionale 2019/2021 anno 2020 sono disponibili:

- nel capitolo 518/6 "debiti fuori bilancio e passività arretrate – LLPP – ufficio tecnico " € 31.782,30;
- nel capitolo 518/7 "debiti fuori bilancio e passività arretrate – Urbanistica e Territorio" € 5.000,00;

Visto che per coprire l'intero onere risulta necessario l'applicazione di € 1.277.213,42 di avanzo di amministrazione disponibile all'uopo accantonato ai sensi del richiamato art. 187, commi 3 e 3-sexies,

Ritenuto di provvedere in merito come da allegato al presente atto sub2;

Analizzate le risorse finanziarie e patrimoniali dell'ente nonché l'andamento della gestione corrente e rilevata la possibilità di ripianare i debiti fuori bilancio secondo le modalità di seguito riportate:

#### **PIANO DI FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO**

<b>N</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2020</b>
1	Avanzo di amministrazione accantonato, Fondo rischi per contenzioso, con l'ultimo rendiconto la cui approvazione è in itinere (G.C. 47 del 09.06.2020) applicato cap.518/13.	€ 1.277.213,42
2	Residui passivi fondi accantonati imp. n. 1582/17 nel cap 518/14	€ 199.243,74
3	Fondi di bilancio 2019/2021, anno 2020 disponibili nei cap, 518/6 e 518/7	€ 36.782,30
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.513.239,46</b>

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente le competenze del Consiglio Comunale;

Uditi gli interventi dei consiglieri come allegato resoconto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone in votazione la delibera;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti: n. 14 – Astenuti: n. 1 (Paris) – Votanti: n. 13 – Voti favorevoli: n. 13 (assente al momento del voto il Consigliere Pace).

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **DELIBERA**

1. di richiamare le premesse per far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo in particolare la necessità di dare copertura finanziaria al debito fuori bilancio derivante dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 2569/2020 e 2880/2020 e dalla determina del Commissari ad Acta (Direttore dell'Agenzia delle Entrate) n. 1 del 08.06.2020, ai fini del riconoscimento dello stesso e ai sensi dell'art. 193 del D.LGS. 267/2000 ad adottare le misure per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
2. di apportare per le finalità di cui sopra, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio, una variazione di bilancio previsionale 2019/2020, anno 2020, per applicazione della quota accantonata dell'avanzo di amministrazione allocata alla voce "Fondo contenzioso" pari a € 1.277.213,42 come da prospetto allegato al presente atto sub 2.
3. Di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto 1, per l'importo complessivo di €. 1.513.239,46 è effettuato come di seguito indicato:

### **PIANO DI FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO**

<b>N</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2020</b>
1	Avanzo di amministrazione accantonato, Fondo rischi per contenzioso, con l'ultimo rendiconto la cui approvazione è in itinere (G.C. 47 del 09.06.2020) applicato cap.518/13.	€ 1.277.213,42
2	Residui passivi fondi accantonati imp. n. 1582/17 nel cap 518/14	€ 199.243,74
3	Fondi di bilancio 2019/2021, anno 2020 disponibili nei cap, 518/6 e 518/7	€ 36.782,30
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.513.239,46</b>

4. Di dare atto che con l'approvazione della variazione di bilancio oggetto della presente deliberazione vengono rigorosamente rispettati tutti gli equilibri di bilancio.
5. Di trasmettere copia al Tesoriere comunale.
6. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune di Spoltore alla sezione "Amministrazione Trasparente" "Bilanci" ai sensi del D.LGS. 33/2013.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con successiva e separata votazione: Presenti: n. 14 – Votanti: n. 14 – Voti favorevoli: 14 dichiara la presente, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma 4° - D.L.gvo n°267/2000, stante l'urgenza di effettuare il riconoscimento del debito e corrispondere ai creditori la suindicata somma nei termini di cui all' art.14 D.L. 31-12-1996, n. 669 nel testo vigente, di imminente maturazione, al fine di evitare situazioni pregiudizievoli per l'Ente.

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 962 del 15/06/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 16/06/2020.

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 962 del 15/06/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 16/06/2020.

---

#### **LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Presidente  
MATRICCIANI LUCIO

Segretario Generale  
COVIELLO STEFANIA

## **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1219**

Il 30/06/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 20 del 26/06/2020 con oggetto: **APPLICAZIONE AL BILANCIO 2019/2021 ANNO 2020 DELLA QUOTA ACCANTONATA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019, PER LA COPERTURA DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 187 TUEL A SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI SANTO FEDERICA il 30/06/2020.